

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SU PIU' PENSIONI: SI PUO'.

Dopo l'ordinanza n. 119/08 della Corte Costituzionale, l'immediata risposta della Corte dei conti per la Toscana con la sentenza n°350/2008.

La questione interessa soprattutto quei militari, di leva e di carriera, che congedati con pensioni di invalidità (cosiddette privilegiate) per infermità o lesioni dipendenti dal servizio hanno poi lavorato presso altri Enti pubblici maturando il diritto ad una seconda pensione prima del 1°.1.1995.

A questi soggetti, su una delle due pensioni non viene corrisposta l'indennità integrativa speciale, un assegno di circa 700 euro mensili, perché erogata sull'altro trattamento pensionistico.

Finalmente, dopo anni di animate discussioni dinanzi a tutte le Sezioni Giurisdizionali regionali e centrali d'appello nonché alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, [con l'ultima pronuncia della Corte Costituzionale \(l'ordinanza n° 119 del 24/4/2008\)](#) siamo giunti ad una possibile definitiva soluzione favorevole ai pensionati.

Con la predetta ordinanza, sostanzialmente interlocutoria, la Corte Costituzionale ha restituito gli atti ai giudici rimettenti (Corte dei Conti della Toscana, Corte dei conti dell'Abruzzo e Terza Sezione Centrale d'Appello della medesima Corte) per accertare gli effetti delle sopravvenute disposizioni legislative (art. 1, commi 774 e 776, della L. 296/2006) in materia di cumulo di indennità integrativa speciale su più pensioni.

In pratica, la Consulta prima di pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 1092/1973, relativo al divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale su più pensioni, ha invitato i Giudici Contabili ad esaminare se le disposizioni contenute nella Finanziaria del 2007 relative alla abrogazione dell'articolo 15, quinto comma, della L. 724/94, abbiano già risolto (per diritto sopravvenuto) il sollevato dubbio di costituzionalità.

E tale esame, da parte di uno dei giudici rimettenti, non si è fatto attendere.

La Corte dei Conti della Toscana, infatti, con articolata e ben motivata decisione n. 350 del 19.5.2008, ha riconosciuto il diritto del titolare di due pensioni statali (una militare privilegiata e l'altra di servizio ordinario civile) a percepire l'indennità integrativa speciale con assegno separato ed in misura intera su entrambe le pensioni dal 1°.1.1995, data dalla quale il predetto emolumento ha perso, per volontà del Legislatore (articolo 15 della L. 724/94), la natura di assegno accessorio per divenire parte integrante e sostanziale di ogni trattamento pensionistico indipendentemente dalla relativa decorrenza.

La decisione della Corte dei Conti Toscana (sent. 350/2008), favorevole ai pensionati, è sicuramente destinata a fare giurisprudenza.
